

NORME DI SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI ALAGGIO E VARO DELLE BARCHE A TERRA (D.Lgs. 81/08)

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le attività direttamente autogestite dai soci assegnatari di alaggio/varo e di movimentazione delle barche con l'uso delle attrezzature fisse e consentire il coordinamento e la cooperazione delle operazioni in quanto il loro svolgimento si riflette direttamente sulla sicurezza delle persone e dei beni nelle aree in concessione al Marina Dorica SpA;

CONSIDERATO che le attrezzature di proprietà di Marina Doria SpA, concesse in uso gratuito agli assegnatari di posto barca a terra (gru, verricelli, mezzi antincendio), sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (D.Lgs. 81/08);

RITENUTO necessario disciplinare lo svolgimento delle attività svolte nell'area, con particolare riguardo alle operazioni di alaggio/varo, è stato redatto la seguente INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL PORTO MARINA DORICA.

Art. 1 - Accesso e transito nell'area riservata alle barche a terra

Gli autoveicoli dei soli assegnatari possono accedere all'area e sostare sulle aree predisposte solo per l'interesse connesso all'utenza e per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni.

Nell'area è obbligatorio procedere a moto lento, evitando di attraversare chiusini di sottoservizi ed eventuali discontinuità esistenti lungo la pavimentazione stradale.

In relazione alle barche da trasportare, alare o varare può essere necessario richiedere la collaborazione di almeno un altro soggetto che, se del caso, provveda a segnalare, rallentare, deviare o fermare momentaneamente il mezzo.

In caso di necessità richiedere sempre l'assistenza del personale autorizzato dalla Direzione.

Per agevolare il traino dei carrelli delle imbarcazioni a terra è disponibile nell'area un trattorino elettrico.

Art. 2 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati a svolgere le operazioni di alaggio e varo, esclusivamente i soggetti assegnatari di posto barca, soci regolarmente iscritti al circolo assegnatario, in regime di autogestione dell'area.

**E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO DELLE ATTREZZATURE AI MINORI DI 18 ANNI**

Ciascun utente deve usufruire esclusivamente del posto barca assegnato, con divieto di occupare altri posti, di depositare ulteriori natanti o attrezzature salvo se richiesto specificatamente dalla Direzione del porto. In caso di inosservanza la Direzione potrà provvedere d'ufficio allo spostamento dell'imbarcazione o altro.

Il numero identificativo del posto barca consegnato dal Circolo di appartenenza deve essere tassativamente affisso sul carrello in modo visibile. La Direzione effettua periodicamente il censimento delle imbarcazioni nei posti assegnati e in caso di inosservanze potrà provvedere d'ufficio allo spostamento dell'imbarcazione o dei materiali depositati.

Art. 3 - Responsabilità ed obblighi

Responsabilità ed obblighi connessi all'esecuzione delle operazioni di alaggio/varo e movimentazione sono proprie dell'assegnatario che utilizza le attrezzature, lo stesso è responsabile delle operazioni e dell'adozione dei necessari accorgimenti volti alla tutela della propria sicurezza e della pubblica incolumità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e delle ulteriori prescrizioni impartite dalla Marina Dorica SpA.

L'utente assegnatario è responsabile, penalmente e civilmente, delle infrazioni commesse, dei danni cagionati alle persone e alle cose.

Tutta l'area operativa presenta pericoli per presenza di attrezzature e mezzi in movimento, per presenza di ostacoli e il pericolo di cadute in piano e in mare.

I BAMBINI DEVONO ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATI MANTENENDOSI LONTANO DALLE AREE DI MANOVRA



L'utente è tenuto, inoltre a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità devono essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

L'utente è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione ogni eventuale anomalia, danno, incidente o condizione di pericolo per valutare il fatto e consentire il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza.

La Direzione è tenuta ad informare l'Autorità Marittima circa gli eventi straordinari, i sinistri marittimi, le circostanze attinenti la sicurezza, nonché ogni forma di inquinamento che interessi l'attività in ambito portuale.

Art. 4 - Condizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni

Prima dell'utilizzo delle attrezzature è obbligatorio prendere conoscenza del presente regolamento ed attenersi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

Il presente regolamento viene distribuito a tutti gli assegnatari di posto barca ed è disponibile nell'area presso le attrezzature.

Non è consentita alcuna operazione di alaggio/varo, anche se preparatoria o conclusiva, in condizioni di luminosità ridotta, in particolare: nelle ore notturne con limitata visibilità ed in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, grandine, neve, nebbia, vento superiore a 20 nodi).

È sempre tassativamente vietata la presenza di persone a bordo dell'unità da alare, varare o trasportare.

Art. 5 - Precedenza nell'esecuzione delle operazioni.

L'ordine di precedenza, per attività di alaggio/varo è dato dal momento di inizio delle operazioni stesse.

Resta fermo che il varo ha la precedenza sull'alaggio e che le unità con galleggiabilità compromessa hanno la precedenza assoluta nelle operazioni.

Art. 6 - Obblighi generali

Obblighi dell'assegnatario del posto barca, connessi allo svolgimento dell'attività e della materiale esecuzione delle operazioni di alaggio, varo e trasporto:

Prima dell'inizio delle operazioni di alaggio/varo e trasporto, verificare che l'apparecchio, le brache tessili della gru, il cavo metallico di trazione dell'argano, il cavo elettrico dei comandi sulla pulsantiera e gli accessori, sia tutto in buono stato e non siano presenti danneggiamenti.

Verificare che l'unità interessata al sollevamento non contenga liquidi o materiali infiammabili e/o inquinanti in contenitori o serbatoi non idonei e non posizionati correttamente all'interno.

Usare correttamente le attrezzature a disposizione evitando danneggiamenti, sovraccarichi, urti e sforzi eccessivi (cavi metallici, cavi elettrici, pulsantiera, ...).

Per il sollevamento della propria imbarcazione utilizzare esclusivamente brache o fasce di omologate per il peso necessario e in buono stato di conservazione; verificare periodicamente le condizioni (deformazioni, corrosioni, ecc.) delle strutture fisse di aggancio (golfari, bulloni, filettature, ecc.).

Svolgere le operazioni di alaggio/varo in condizioni di sicurezza avendo particolare attenzione alla presenza di bambini, persone in transito, curiosi ed alle condizioni meteo gravose (nebbia, pioggia, vento, ...).

L'assegnatario, esecutore delle operazioni di alaggio/varo e trasporto, non deve, per alcuna ragione, impiegare l'attrezzatura quale mezzo di sollevamento o di trasporto di persone e/o cose varie.

Art. 7 – Obblighi particolari

Solleverre carichi di peso non superiore alla portata indicata sull'apparecchio verificando sempre il peso della propria imbarcazione; in caso di dubbio non effettuare manovre e richiedere l'assistenza del personale autorizzato dalla Direzione.

Solleverre imbarcazioni imbracate e agganciate in modo corretto e con attrezzature predisposte adeguate.

Solleverre imbarcazioni solo quando sotto di esse, o in prossimità, non si trovano o non possono transitare persone.

Per sollevare con la gru posizionare il carrello dell'imbarcazione nell'area centrale dedicata all'attrezzatura e sempre con la poppa verso la banchina. In questo modo si limita, per quanto possibile, l'altezza del sollevamento dell'imbarcazione, sia per il varo, sia per l'alaggio.



Solleverre imbarcazioni agganciate in modo conforme: con brache a tre bracci o con bilancino e fasce.

E' vietato sollevare diagonalmente su due punti per l'elevato rischio di instabilità del carico.

Con la gru sollevare solo con tiro verticale. E' sempre vietato effettuare tiri obliqui.

**Art. 8 – Divieti particolari**

E' vietato sollevare imbarcazioni quando su di esse non si trovano persone o materiali instabili che potrebbero fuoriuscire o cadere.

E' vietato effettuare operazioni di alaggio/varo qualora nell'area operativa dell'apparecchio di sollevamento si trovino persone o si svolgano operazioni potenzialmente interferenti, quali: ogni altra operazione di movimentazione o trasporto, transito di persone, lavori con l'uso di utensili o con fiamme libere, condizioni meteo gravose (nebbia, pioggia, vento, ...).



E' vietato sollevare per distaccare attrezzature o altre strutture.

E' vietato sollevare e contemporaneamente traslare per evitare l'oscillazione del carico.

E' vietato usare gli apparecchi per operazioni diverse da quelle previste per alaggio e varo di imbarcazioni.

Nell'uso degli argani è vietato liberare il cavo quando il carrello non è in trazione; è vietato liberare completamente il tamburo dal cavo (lasciare avvolte 2 o 3 spire) per evitare il rischio di fuoriuscita del cavo dalla sede di trattenuta.

E' vietato effettuare riparazioni o modifiche alle funi, catene, ganci, anelli o altri elementi dei mezzi di imbracatura o escludere il dispositivo di chiusura del gancio.

E' vietato lavare le imbarcazioni e i gommoni mentre sono ancora agganciate sugli scivoli o sotto la gru.

E' vietato sollevare carichi pericolosi (bombole contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o recipienti contenenti sostanze infiammabili, pericolose, ecc.). In caso di necessità richiedere l'assistenza del personale autorizzato dalla Direzione che può intervenire con l'impiego di idonee attrezzature e misure di sicurezza.

Art. 9 - Ripristino dello stato dei luoghi e delle attrezzature

Gli apprestamenti e le attrezzature che si sono rese necessarie per l'attività di alaggio/varo devono essere integralmente rimossi al termine delle operazioni per evitare rischi per l'incolumità delle persone e/o danni alle cose.

La gru deve essere lasciata con il bilancino e le fasce depositati a terra in modo da non creare ostacoli per il transito; il gancio deve essere lasciato libero ad un'altezza non inferiore ai 2,5 m. La pulsantiera ed il cavo correttamente riposti.

I cavi degli argani devono essere completamente avvolti sui tamburi ed i ganci devono essere fissati alla struttura metallica in prossimità del tamburo. Le pulsantiere ed i relativi cavi correttamente riposti.

Art. 10 - Dispositivi di Protezione Individuale

Tutti coloro che effettuano le operazioni nella zona di alaggio e varo devono indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale per ridurre i rischi:

- 1 – Guanti di protezione per ridurre i rischi meccanici di schiacciamenti, tagli, urti, ...;
- 2 - Scarpe chiuse per ridurre i rischi meccanici di schiacciamenti, scivolamenti, urti, ... ;

Articolo 11 – Norme di sicurezza nell'area di sosta

Le imbarcazioni tirate a secco devono avere i serbatoi del carburante conformi e idonei al contenuto, con i tappi a norma di legge e posizionati all'interno in modo da risultare stabili e protetti da possibili cadute, urti, ecc.

A bordo delle imbarcazioni non devono essere lasciati: lattine d'olio, vernici, solventi, benzina o altro materiale infiammabile, razzi, fuochi a mano, boette fumogene o altri artifici.

Le batterie devono essere staccate dal circuito e le sentine devono essere pulite e asciutte.

Nelle aree destinate alla sosta delle barche, sono vietate lavorazioni quali ad esempio la sabbiatura, la saldatura o l'impiego di apparati e/o materiale che possono pregiudicare la sicurezza e/o l'ambiente. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Direzione, previa istanza che specifichi la natura dei lavori stessi e le misure di prevenzione e protezione.

E' vietato intervenire sui quadri elettrici presenti nell'area. In caso di utilizzo di derivazioni volanti per l'uso di utensili da lavoro è obbligatorio il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (cavi elettrici per uso esterno – prese e spine volanti con protezione non inferiore a IP 67).

Al termine dei lavori le aree interessate ai lavori dovranno essere lasciate libere da ogni ingombro (invasature, materiali vari, ecc.) ed opportunamente pulite.

Articolo 12 – Norme sulla navigazione all'interno del porto

All'interno del porto ed entro 300 m all'esterno dell'imboccatura le imbarcazioni devono mantenere una velocità non superiore ai 3 nodi, comunque tale da non provocare onda e che consenta di evitare ostacoli anche improvvisi.

Per l'ingresso/uscita dell'imboccatura del porto, le unità dovranno procedere seguendo la linea mediana dando la precedenza alle unità in uscita.

Ogni unità deve rispettare la distanza di sicurezza pari ad almeno 1,5 volte la propria lunghezza.

L'immissione nel canale centrale, provenendo da quelli laterali, deve essere effettuata a velocità minima, dando la precedenza alle imbarcazioni in transito nel canale. Le imbarcazioni che navigano nei canali laterali dovranno dare la precedenza alle imbarcazioni in manovra di ormeggio.

Articolo 13 – Raccolta dei rifiuti

Tutti i rifiuti devono essere conferiti negli appositi spazi e contenitori presenti nel porto per consentire il regolare smaltimento.

I rifiuti speciali e pericolosi (oli esausti, filtri, lattine, morchie, stracci o materiali contaminati, ecc.) devono essere conferiti nell'apposita area attrezzata del Marina Dorica.